



TRIBUNALE di PORDENONE

Tel. 0434/501409 Fax 0434/523156

-----oo0oo-----

N. 3236 /13 prot. u.

Pordenone, - 4 DIC. 2013

OGGETTO : convenzioni per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale degli Affari Penali
ROMA

Agli Uffici del Giudice di Pace
PORDENONE
MANIAGO
SPILIMBERGO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO
PORTOGRUARO

All'Ordine degli Avvocati
PORDENONE



Alla Sezione Penale
SEDE

Trasmetto, per opportuna conoscenza, copia della convenzione inerente all'oggetto, stipulata con il Comune di Roveredo in Piano.

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Pedoja

1697/13



TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' ai sensi dell'art. 186 d. lgs. 30/4/1992 n. 285, art. 54 d.lgs. 28/8/2000 n. 274 e d.m. 26/3/2001

Premesso

- che a norma dell'art. 186 – comma 9/bis- del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 "...la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 28/8/2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste ...";

- che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 22 agosto 2000, n° 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che il Comune di Roveredo in Piano con deliberazione giunta n. 98 del 21 ottobre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;

- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Pedoja, Presidente del Tribunale di Pordenone, giusta la delega di cui in premessa, e il Comune di Roveredo in Piano, nella persona del Sindaco Arch. Sergio Bergnach,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Roveredo in Piano consente che massimo numero tre condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, dell'art. 54 del Decreto Legislativo 28.08.2000 n. 274 e dell'art.1 del D.M. 26.03.2001, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Roveredo in Piano specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni di cui ai punti a), d) ed e) dello stesso art. 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Roveredo in Piano individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- geom. Stefano Pivetta, per le tipologie di cui alla lettera d) dell'art. 1 D.M. 26 marzo 2001, responsabile del Servizio Opere Pubbliche – Ambiente – Manutenzioni;

- sig. Palmiro Bran, per le prestazioni di natura assistenziale di cui alla lettera a) del succitato D.M. – per quanto non ricompreso nelle competenze dell'Ambito Urbano 6.5-, responsabile dei Servizi alla Persona;

- il responsabile dell'Ufficio inerente la specifica professionalità del condannato, per quanto riguarda la lettera e) dell'art. 1 D.M. 26 marzo 2001;

Il Comune di Roveredo in Piano si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Roveredo in Piano si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Roveredo in Piano si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di Roveredo in Piano di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Roveredo in Piano l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni **tre (3)** a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali, alla sezione distaccata di San Vito al Tagliamento e agli Uffici dei Giudici di Pace di Pordenone, Maniago, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.

Pordenone, li 7 novembre 2013

Il Presidente del Tribunale
Dott. Francesco Pedoja



Il Sindaco del
Comune di Roveredo in Piano
Arch. Sergio Bergnach

722557
2013-11-07
Gottardo